

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO

(Regolamento emanato il 31/05/2022; rev. 09/06/2026)

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (di seguito indicato come IRFMN), nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.
2. Il dottorato in Farmacologia Clinica e Sperimentale è caratterizzato da uno stretto rapporto fra la preparazione culturale avanzata e l'esperienza pratica di ricerca a cui è dato il maggior risalto. Il corso fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca clinica e sperimentale in enti pubblici e privati.

Art. 2 - Accreditemento, istituzione e durata dei corsi

1. L' IRFMN istituisce corsi di dottorato subordinatamente all'accreditamento al Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito indicato come MUR). L'accreditamento si articola nell'autorizzazione all'istituzione del corso di dottorato, avente durata quinquennale, e nella verifica periodica della sussistenza dei requisiti necessari per l'accreditamento stesso.
2. La durata legale dei corsi di dottorato non può essere inferiore a tre anni, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa.
3. L' IRFMN adotta un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA).

Art. 3 - Organi dei corsi di dottorato

1. Sono organi dei corsi di dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore che agiscono in accordo col Direttore dell'IRFMN.

Art. 4 - Collegio dei docenti e Coordinatore

1. I membri del Collegio dei docenti sono proposti dai Capi Dipartimento e nominati dal Direttore dell'IRFMN tra i professori di prima e seconda fascia, i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline del corso di dottorato e in conformità con i requisiti per l'accreditamento e con le norme di legge. Tale nomina è disposta per ciascun ciclo di dottorato.
2. Il personale docente e ricercatore appartenente ad Atenei ed Enti di ricerca esterni all'IRFMN può essere nominato membro del Collegio, previo nulla osta dell'Ente o Ateneo di appartenenza. I docenti, i dirigenti di ricerca e posizioni equivalenti di Enti di ricerca possono essere membri del Collegio dei docenti.
3. In quanto Ente che rilascia titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, per i corsi di dottorato istituiti dall'IRFMN a partire dall'anno accademico 2022-2023, si applicheranno le procedure e i requisiti di accreditamento previsti per le Scuole Superiori a ordinamento speciale (rif. art. 3, comma 3 del DM 226/2021). In base a tale norma, il Collegio dei docenti dell'IRFMN è composto da un minimo di sei membri compreso il Coordinatore. La composizione del Collegio deve tener conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, o docenti con analoga qualifica in Università straniera e da ricercatori di ruolo di Università o Enti pubblici di ricerca. Nel rispetto delle norme previste dal DM 226/2021, possono far parte

Sede Legale
Mario Negri Milano

Via Mario Negri, 2 - 20156 Milano
Tel. +39 02 390141
mnegri@marionegri.it

Centro di Ricerche Cliniche
per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò"
Villa Camozzi

Via G.B. Camozzi, 3 -24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035 45351
villacamozzi@marionegri.it

Centro Anna Maria Astori
Parco Scientifico Tecnologico
Kilometro Rosso

Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo
Tel. +39 035 42131
bergamo@marionegri.it

marionegri.it

del Collegio dei docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, ricercatori esperti pur non appartenenti a Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. La composizione del Collegio dei docenti deve in ogni caso rispettare le disposizioni ministeriali relative ai requisiti per l'accREDITAMENTO.

4. Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con Atenei e istituzioni estere, il Collegio dei docenti è formato nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti e secondo quanto disciplinato dalle specifiche convenzioni.

5. Ogni componente del Collegio dei docenti può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui al DM 226/2021.

6. La composizione del Collegio dei docenti è deliberata dal Direttore dell'IRFMN ed è aggiornata annualmente, in sede di richiesta di attivazione, ed è depositata al MUR, contestualmente alla richiesta di accREDITAMENTO.

7. Il Collegio dei docenti, all'avvio del ciclo, prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso. Per i corsi di nuova istituzione, il Collegio è competente ad assumere le delibere dal giorno successivo alla sua nomina, fermi restando modalità e termini di verifica operati dal MUR.

8. Il Collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica.

9. Tra le materie oggetto di delibera da parte del Collegio dei docenti vi sono:

- a. definizione e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
- b. assegnazione delle borse di studio;
- c. individuazione dei supervisori di cui ai commi 16 e 17;
- d. programmazione annuale e monitoraggio delle attività formative e di ricerca;
- e. termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi e ammissione degli allievi agli anni successivi;
- f. esclusione dei dottorandi, previa acquisizione del parere motivato dei supervisori e approvazione del Direttore dell'IRFMN;
- g. autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il corso di dottorato;
- h. individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato;
- i. definizione delle date dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- j. richieste di trasferimento;
- k. approvazione di convenzioni di cotutela;
- l. pareri in merito alla stipula di convenzioni con Atenei ed Enti di ricerca, istituzioni pubbliche o private o imprese;
- n. individuazione dei componenti della Commissione di ammissione di cui all'art. 9 e della Commissione giudicatrice di cui all'art. 22 da proporre al Direttore dell'IRFMN.

10. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione.

11. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, anche in modalità telematica, alla votazione. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore.

12. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti è redatto verbale, debitamente sottoscritto, da trasmettere agli Uffici competenti entro dieci giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.

13. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del Collegio dei docenti è integrata con la presenza di un massimo di due rappresentanti dei dottorandi iscritti, senza diritto di voto.

14. I due rappresentanti dei dottorandi nel Collegio restano in carica tre anni. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Coordinatore. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi iscritti alla data delle elezioni. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti si procede con sorteggio.

15. I rappresentanti dei dottorandi decadono al momento della perdita della loro qualifica; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati non eletti ovvero mediante elezioni qualora lo scorrimento non sia possibile. Il mandato del subentrante termina con il triennio degli altri rappresentanti.

16. Il Collegio dei Docenti individua per ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica. I supervisori e i co-supervisori possono essere soggetti esterni al Collegio, purché, in questo caso, almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti ai componenti del Collegio stesso.

17. I supervisori e i co-supervisori sono responsabili della supervisione dell'attività di ricerca e redazione della tesi dei dottorandi. Essi ricoprono tale ruolo fino al conseguimento del titolo. In particolare, i supervisori devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del dottorato, incluso il conseguimento del titolo. Qualora il supervisore sia collocato in regime di quiescenza prima del conseguimento del titolo, esso potrà essere nominato co-supervisore. In tali casi, dovrà essere nominato un nuovo supervisore.

I ricercatori a tempo determinato possono essere individuati quali co-supervisori. Eventuali modifiche di tali nomine devono essere deliberate dal Collegio dei docenti.

Art. 5 – Coordinatore

1. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno. Esso deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione del Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio.

2. Il Coordinatore è designato e nominato dal Collegio dei docenti. Il Coordinatore rimane in carica per un triennio, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ulteriori mandati sono possibili solo dopo un'interruzione di almeno un mandato.

3. Il Coordinatore può designare un Vice Coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento. Il Vice Coordinatore è scelto tra i membri del Collegio dei Docenti

4. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione, dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività didattica e di avviamento alla ricerca svolte nel Corso.

Spetta al Coordinatore:

a. Convocare e presiedere il Collegio dei Docenti e stabilirne l'ordine del giorno;

b. Coordinare l'attività formativa del Corso;

c. Adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Collegio dei Docenti, sottoponendoli a successiva ratifica del Collegio stesso.

5. Il rappresentante degli allievi del Corso nel Consiglio di Area partecipa alle riunioni del Collegio dei Docenti per la parte relativa alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

Art. 6 - Requisiti di accesso

1. Possono accedere ai corsi di dottorato, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:

a. laurea specialistica o magistrale in discipline biologiche, farmaceutiche, chimiche, mediche, veterinarie e ingegneristiche; matematica, fisica, statistica e informatica, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo.

b. lauree dell'ordinamento previgente (vecchio ordinamento) nelle stesse discipline di cui alla lettera a.;

c. titolo accademico di secondo livello conseguito all'estero, riconosciuto equivalente ai titoli di cui alle lettere a. e b..

2. Eventuali requisiti specifici potranno essere previsti e indicati nel bando.

3. Il titolo accademico valido per l'accesso al dottorato, di cui al comma 1 del presente Articolo, deve essere conseguito entro la data di perfezionamento dell'iscrizione al corso. I candidati in attesa di conseguire il titolo, che risultino vincitori di una posizione, potranno iscriversi con riserva. L'iscrizione sarà perfezionata solo quando il candidato produrrà attestazione del conseguimento del titolo, con le modalità ed entro i termini descritti nel bando di ammissione. Il titolo deve comunque essere conseguito prima dell'inizio del corso.

4. Per i candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero, l'idoneità del titolo è accertata dalle Commissioni giudicatrici, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. All'atto dell'immatricolazione i vincitori con titolo conseguito all'estero dovranno esibire un documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli quali il Diploma Supplement, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato conseguito il titolo e l'attestazione di comparabilità rilasciata dai centri internazionali di riconoscimento dei titoli accademici. L'IRFMN si riserva la possibilità di eseguire ulteriori accertamenti anche dopo il perfezionamento dell'iscrizione, qualora dovessero sussistere dubbi sulla natura o validità del titolo stesso.

5. Qualora, a seguito di verifica, il titolo prodotto non soddisfi i requisiti di accesso di cui ai commi 1, 3 e 4, i candidati saranno esclusi dal corso di dottorato, con l'obbligo di restituire le rate di borsa di studio indebitamente percepite.

Art. 7 - Bando di concorso

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, espletata mediante selezione ad evidenza pubblica.

2. Il bando, redatto in italiano e in inglese, pubblicato sul sito Internet dell'IRFMN, sul sito Euraxess e sul sito del MUR, indica:

- a. data di inizio e durata legale dei corsi;
- b. numero di posti disponibili, inclusi quelli finanziati con borse;
- c. eventuali forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'IRFMN, inclusi gli assegni di ricerca, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei;
- d. documenti che i candidati devono presentare per poter partecipare alle prove di ammissione;
- e. modalità e tempi di svolgimento delle prove di ammissione e criteri di valutazione;
- f. modalità e tempi di presentazione delle domande.

3. Qualora si rendano disponibili, anche successivamente allo scadere dei termini di pubblicazione del bando, ulteriori posizioni, queste potranno essere assegnate, purché siano rese note e pubblicate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle prove di esame.

4. Potranno essere ammessi ulteriori idonei ai corsi di dottorato, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse fino ad un mese prima della data di inizio dei corsi. L'ammissione di idonei avverrà nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Art. 8 - Prove di ammissione

1. Le prove di ammissione sono deliberate dal Collegio dei docenti e possono avvenire in una delle seguenti modalità:

- a. Valutazione titoli, prove d'esame scritte e colloquio.
- b. Valutazione titoli e colloquio.

2. Lo svolgimento delle prove d'esame avverrà nei termini e con le modalità specificate nel bando di selezione. Le prove d'esame potranno essere sostenute in una delle lingue straniere indicate nel bando di selezione. Nell'ambito della seduta di valutazione dei titoli, non è ammessa la presenza dei candidati.

Art. 9 - Commissioni di ammissione

1. Il Direttore dell'IRFMN, su proposta del Collegio dei docenti, nomina un'unica Commissione di ammissione composta, di norma, da tre a cinque componenti, scelti tra i membri stessi del collegio, i responsabili dei corsi di formazione, i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori dell'IRFMN.

2. La Commissione opera assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Prima dell'inizio delle prove, la Commissione può definire eventuali subcriteri di valutazione, resi pubblici nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso.

3. Se previsto in convenzione, la Commissione può essere integrata da uno o più esperti, per la valutazione dei soli candidati interessati da tali convenzioni.

4. La Commissione può riunirsi in modalità telematica per la seduta preliminare e la valutazione dei titoli e/o dei progetti di ricerca.

5. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; in caso di parità, dal più anziano d'età. La Commissione può definire altri criteri per l'individuazione del Presidente.

Art. 10 - Graduatorie di merito

1. La Commissione di ammissione, al termine della procedura di valutazione, redige una graduatoria unica. La Commissione redige inoltre eventuali graduatorie specifiche per l'ammissione, nel caso di posti riservati per disposizioni di legge e/o negli altri casi in cui il bando prevede specifiche riserve.

Se il bando prevede l'attribuzione di posizioni a tema vincolato, la Commissione valuta anche la specifica idoneità dei candidati che hanno espresso la volontà di partecipare alla selezione per tali posizioni, nel rispetto delle procedure e tempistiche specificate nel bando. L'idoneità è attribuita in considerazione delle competenze, esperienze e attitudini specifiche dei candidati, nonché sulla base della coerenza rispetto al profilo ricercato. Il Direttore dell'IRFMN approva gli atti della selezione e le graduatorie generali di merito.

2. I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a bando. L'attribuzione di posti a tema vincolato può avvenire solo a favore dei candidati per i quali la Commissione di ammissione abbia espresso uno specifico giudizio di idoneità.

3. L'iscrizione dei vincitori deve essere perfezionata nelle modalità ed entro i termini indicati nel bando.

4. Qualora, a seguito di rinunce, dovessero liberarsi posti con borsa di studio, saranno contattati tutti i vincitori di posizioni senza borsa, compresi quelli che, nei termini previsti, vi abbiano rinunciato.

5. A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di un candidato vincitore, una comunicazione è inviata al candidato subentrante nelle modalità indicate nel bando. I candidati idonei subentranti che non provvedano ad immatricolarsi nei tempi e nei modi indicati in tale comunicazione sono considerati tacitamente rinunciari.

6. Si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di inizio del corso di dottorato.

7. I vincitori che siano già iscritti ad un corso di dottorato, per potersi immatricolare, devono rinunciare alla precedente iscrizione. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per il dottorato in Italia, non può fruirne una seconda volta.

Art. 11 – Ammissione in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 7 e superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 8, i seguenti candidati:

a. assegnatari di borse di studio finanziate da Ministeri italiani o da Enti del Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio del candidato;

b. candidati che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale e/o candidati provenienti da Paesi esteri con i quali sia stato stipulato un accordo finalizzato all'ammissione ai corsi di dottorato.

2. I candidati di cui alla lettera b. del precedente comma possono, inoltre, essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato senza obbligo di partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 7 e di superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 8, purché selezionati mediante procedure di valutazione comparativa, previo giudizio positivo del Collegio dei docenti in merito all'idoneità scientifica.

Art. 12 - Tasse e contributi di iscrizione

1. L'iscrizione al corso di dottorato è esente da tasse a carico del futuro dottorando.

Art. 13 - Borse di studio

1. Ai fini dell'accreditamento del corso di dottorato non associato, il numero di borse non può essere inferiore a tre.

2. Il pagamento delle borse di studio ai dottorandi è effettuato in rate mensili posticipate, a decorrere dalla data di inizio del corso.

3. L'importo minimo delle borse di studio è determinato con decreto ministeriale. In sede di attivazione dei corsi, il Direttore dell'IRFMN può deliberare l'aumento dell'importo minimo delle borse di studio nella misura annualmente deliberata dagli Organi Accademici, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. In tal caso, l'aumento si applica a tutte le borse di studio messe a bando nell'ambito del corso di dottorato.
4. A tutti i dottorandi a qualsiasi titolo iscritti deve essere assicurato un budget aggiuntivo pari al 50% dell'importo della borsa di studio per i periodi di soggiorno all'estero. Tale budget non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo, né nel luogo di residenza del dottorando. Il budget aggiuntivo per periodi di ricerca all'estero può essere fruito per un massimo di dodici mesi.
5. Le Strutture dell'IRFMN devono garantire, per ogni dottorando, a qualunque titolo iscritto ad un corso di dottorato a decorrere dalla data di inizio del corso e fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, la disponibilità di un budget di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di studio. Tale budget, gestito dalle Strutture, è finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di formazione e ricerca, in Italia e all'estero, compreso il rimborso delle spese di trasferta.
6. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS ai sensi della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico dell'IRFMN e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
7. I dottorandi privi di borsa possono svolgere attività retribuite senza limiti di reddito, purché compatibili con il regolare svolgimento del percorso di dottorato e preventivamente autorizzate dal Collegio dei Docenti. L'attività di ricerca deve essere svolta con un impegno a tempo pieno, assicurando una presenza presso la sede del dottorato secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale e dal Collegio dei Docenti.

Art. 14 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. La qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso. Le esclusioni dai corsi di dottorato sono disposte dal Direttore dell'IRFMN. Dal termine della durata legale del corso non valgono le compatibilità e incompatibilità di cui ai successivi artt. 15 e 16.
2. Il dottorando deve frequentare il corso di dottorato per l'intera durata legale dello stesso con un impegno esclusivo a tempo pieno, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 15 e 18.
3. Il dottorando deve seguire le attività didattiche e svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio dei docenti per ciascun anno accademico, nonché presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e nelle modalità fissati dal Collegio. La valutazione delle attività dei dottorandi è effettuata dal Collegio dei docenti almeno una volta all'anno. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato. In tal caso, il pagamento della borsa di studio è interrotto dalla data del Decreto di esclusione.
4. Presentando apposita domanda all'IRFMN, un dottorando può, in qualunque momento, rinunciare irrevocabilmente:
 - a. all'iscrizione al corso di dottorato;
 - b. alla borsa di studio, mantenendo l'iscrizione al corso di dottorato.
5. Le rinunce di cui al comma precedente comportano l'interruzione del pagamento della borsa di studio dalla data di decorrenza della rinuncia.
6. Nei casi di esclusione e rinuncia di cui ai commi 3 e 4, qualora il dottorando abbia ricevuto il pagamento di rate successive alla data di decorrenza dell'esclusione o rinuncia, sono obbligati a restituire quanto indebitamente percepito.
7. Nell'ambito della durata legale del corso di dottorato, e previa autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, i dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
8. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Al termine della durata legale del corso di dottorato, tale disposizione non trova più applicazione.
9. Alle dottorande e ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente.

10. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che ciascun dottorando acceda al catalogo IRIS e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica, fermi restando i diritti di riservatezza di cui all'art. 20, comma 1.

11. Alla conclusione del corso di dottorato, i dottorandi devono effettuare la compilazione online del questionario di valutazione del corso di dottorato frequentato.

Art. 15 - Attività compatibili

1. Il Collegio dei docenti può autorizzare i dottorandi a svolgere attività di tutoraggio, previo parere favorevole del supervisore e previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato

2. I dottorandi sono tenuti a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di tutoraggio.

Art. 16 - Incompatibilità e divieti di cumulo

1. L'iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con:

a. iscrizione ad altro corso di dottorato e nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente;

b. incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici.

2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con:

a. altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando;

b. il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica. L'erogazione della borsa di studio è sospesa per il periodo di contemporanea iscrizione con la scuola di specializzazione medica;

c. assegni di ricerca. I beneficiari di assegni di ricerca, vincitori di borsa di studio nell'ambito di un corso di dottorato, devono rinunciare irrevocabilmente all'assegno o alla borsa di studio entro la data di inizio dei corsi.

3. La violazione dell'incompatibilità di cui alla lettera a. del comma 1 determina la decadenza dalla seconda iscrizione. La violazione delle restanti incompatibilità e divieti di cumulo di cui ai commi precedenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato.

Art. 17 - Attività clinico assistenziali per dottorandi di area medica e veterinaria

1. I dottorandi di area medica e veterinaria, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere rispettivamente attività clinico-assistenziale e attività dei servizi veterinari, nelle forme e nelle modalità disciplinate dagli Organi Accademici e sottoscritte tra l'IRFMN e le Strutture ove tali attività sono svolte.

Art. 18 - Frequenza congiunta tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione medica

1. Ai medici in formazione specialistica è consentita la frequenza congiunta di corsi di dottorato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal Consiglio della Scuola di specializzazione medica e dal Collegio dei docenti del dottorato;

b. incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, i dottorandi possono presentare al Collegio dei docenti domanda di riduzione delle attività dottorali. Il Collegio dei docenti accoglie la richiesta, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della Scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a tre anni.

3. Per i dottorandi iscritti ad un corso di specializzazione medica, si applica quanto previsto dal Regolamento in materia di scuole di specializzazione, emanato con D.R. N. 1/2011 del 03/01/2011, e ss.mm.ii., e dal contratto di formazione specialistica.

Art. 19 - Sospensione e proroghe

1. La dottoranda o il dottorando possono chiedere la sospensione, nelle seguenti ipotesi:
 - a. servizio civile;
 - b. grave e documentata malattia;
 - c. gravi e documentati motivi personali e familiari.
2. In tutti i casi di cui ai punti precedenti, la sospensione può essere richiesta per un periodo minimo di un mese e massimo di sei mesi, salvo i casi previsti dalla legge.
3. La frequenza del corso di dottorato è sospesa obbligatoriamente in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, e per malattia o infortunio di durata superiore a trenta giorni, adeguatamente documentati. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2007 e le disposizioni recate dal comma 6, ultimo periodo, dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, estese alle dottorande che fanno riferimento a casse previdenziali diverse dall'INPS.
4. La sospensione comporta lo slittamento della durata legale del corso pari alla somma dei periodi di sospensione eventualmente fruiti.
5. La carriera di dottorato non può essere sospesa successivamente al termine della durata legale del corso.
6. La sospensione deve essere chiesta presentando apposita domanda documentata all'IRFMN e non può avere decorrenza antecedente la data di tale richiesta.
7. Durante tale periodo sono sospese sia la carriera sia l'erogazione della borsa di studio, se prevista.
8. Al termine del periodo di sospensione, il dottorando riprende la frequenza del corso, comunicandolo alla Segreteria del Dottorato di Ricerca la regolarizzazione dell'iscrizione all'anno accademico corrente. Qualora ciò non si verifichi, il dottorando è escluso. Per i dottorandi borsisti, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
9. Il Collegio dei docenti, su richiesta del supervisore e previo consenso del dottorando, può decidere una proroga della durata del corso di dottorato per motivate esigenze scientifiche. La proroga può avvenire per multipli di un mese, fino ad un massimo di sei mesi, garantendo la copertura finanziaria con fondi a carico dell'IRFMN.
10. Il Collegio dei docenti, su richiesta del dottorando, può altresì concedere una proroga dei termini per la presentazione della tesi di dottorato, della durata massima di sei mesi, quando, per comprovati motivi non sia possibile procedere nei tempi previsti. Tale proroga è concessa senza oneri finanziari a carico dell'IRFMN.
11. I periodi di sospensione e di proroga di cui al presente articolo, fruiti da ciascun dottorando, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.

Art. 20 - Proprietà dei risultati e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti dell'IRFMN ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, imprese o enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'IRFMN.

Art. 21 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca, che può specificare l'eventuale curriculum seguito, è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Il diploma finale deve essere corredato da un documento in cui sono certificate le attività formative svolte dai dottorandi (Diploma Supplement). Con decorrenza dal XL ciclo ed entro la data di deposito della tesi, i dottorandi devono aver pubblicato o sottoposto per la pubblicazione almeno un articolo scientifico o rassegna attinente al proprio progetto di dottorato. E' indispensabile che l'articolo/rassegna sia pubblicato su una rivista scientifica con "peer-review".

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese (abstract) e da una relazione del dottorando sulle attività svolte e sulle pubblicazioni, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle pubblicazioni, è inviata ad almeno due valutatori esterni ai soggetti che rilasciano il titolo, scelti dal Collegio dei docenti e per i quali non è previsto alcun compenso. I valutatori esprimono, entro trenta giorni dalla ricezione della tesi, un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione o il differimento per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione, corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori, reso a seguito delle correzioni o integrazioni apportate.
4. L'ammissione alla discussione è subordinata al deposito, da parte dell'interessata/o, della tesi in formato digitale nell'archivio istituzionale dell'IRFMN, che ne garantisce la conservazione e l'eventuale pubblica consultabilità.
5. La discussione si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 22 e, fatti salvi eccezionali motivi di riservatezza o di tutela della proprietà dei risultati, è pubblica. Al termine della discussione, la Commissione redige il verbale nel quale esprime un giudizio collegiale scritto, motivato e circostanziato sulla tesi di dottorato presentata dal candidato.
6. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il dottorando decade dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca.

Art. 22 - Commissioni giudicatrici

1. Il Direttore dell'IRFMN, su proposta del Collegio dei docenti, nomina, per il corso di dottorato, una Commissione giudicatrice, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La Commissione è composta di norma da tre professori e/o ricercatori universitari, fino ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum. Ciascuna commissione nomina altresì un numero congruo di supplenti.
2. Della commissione non possono far parte i supervisor e i co-supervisor dei dottorandi. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M 226/2021. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
3. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
4. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applica il Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese, emanato con D.R. n. 21/2014 del 10/01/2014.
5. I Commissari possono partecipare alla discussione della tesi in modalità telematica.
6. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti nominati ai sensi del precedente comma 1.

Art. 23 – Accordi internazionali sul dottorato

1. L'IRFMN promuove la stipula di accordi internazionali sul dottorato con istituzioni e centri di ricerca esteri, finalizzati ad instaurare rapporti di collaborazione pluriennale. Previa approvazione dei Collegi dei docenti, l'IRFMN può stipulare accordi volti a:
 - a. istituire programmi di dottorato congiunti;
 - b. siglare accordi-quadro di cotutela;
 - c. favorire e incentivare la mobilità dei dottorandi.
2. Gli accordi per l'istituzione di programmi di dottorato congiunti, oltre alle materie di cui all'art. 24, comma 3, disciplinano:
 - a. la sede di immatricolazione dei dottorandi;
 - b. la disciplina della contribuzione studentesca applicabile e gli eventuali esoneri;

- c. le procedure di selezione, che possono essere espletate, ai sensi dell'art. 11 c. 2, da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo;
 - d. i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e giudicatrici;
 - e. lo schema della mobilità dei dottorandi e del personale docente coinvolto;
 - f. le procedure per la redazione e la discussione delle tesi;
 - g. la denominazione e la tipologia del titolo rilasciato (doppio, multiplo o congiunto).
3. Gli accordi-quadro di cotutela, oltre alle materie di cui all'art. 24, comma 3, disciplinano altresì:
- a. il/i corso/i di dottorato coinvolto/i;
 - b. la disciplina della contribuzione studentesca applicabile e gli eventuali esoneri;
 - c. il regime assicurativo applicabile;
 - d. le modalità e la sede di svolgimento dell'esame finale;
 - e. i criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico, al fine di garantire pari rappresentanza agli Atenei contraenti;
 - f. l'esatta denominazione dei titoli rilasciati dagli Atenei contraenti, a seguito di positivo superamento dell'esame finale.
4. Le convenzioni individuali di cotutela disciplinano:
- a. la durata e la data di inizio del corso di dottorato;
 - b. l'oggetto del progetto di ricerca;
 - c. lo schema di mobilità. Per le convenzioni individuali di cotutela, stipulate a favore di dottorandi immatricolati presso Atenei esteri, il periodo di ricerca, che il dottorando dovrà svolgere presso l'IRFMN, deve avere una durata di almeno un anno, anche non continuativo. Periodi inferiori all'anno, e comunque superiori a sei mesi, devono essere approvati dai Collegi dei docenti;
 - d. il titolo provvisorio della tesi;
 - e. i nomi dei supervisor, afferenti alla sede amministrativa e alla sede ospitante;
 - f. l'esatta denominazione dei titoli rilasciati dagli Enti contraenti, a seguito di positivo superamento dell'esame finale.
5. Le convenzioni individuali di cotutela possono essere stipulate a favore di dottorandi immatricolati presso l'IRFMN o presso Atenei esteri. Le convenzioni individuali di cotutela sono stipulate, di norma, durante il primo anno di iscrizione al dottorato. In casi specifici, è possibile procedere con la stipula di convenzioni individuali di cotutela a favore di dottorandi iscritti al primo semestre del secondo anno di iscrizione al dottorato.
6. I dottorandi in cotutela sono tenuti a rispettare i diritti e gli obblighi previsti nel presente Regolamento. Sono altresì soggetti alle verifiche dell'attività svolta e dei risultati prodotti, effettuati dai Collegi dei docenti, ai fini del superamento di ciascun anno di corso.

Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione e si applicherà a partire dal XL ciclo.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226 e alla normativa vigente in tema di dottorati di Ricerca.

Milano, 09/06/2026



Prof. Giuseppe Remuzzi

Direttore IRFMN